

Bruxelles, 4 ottobre 2024  
(OR. en)

14156/24

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2024/0241 (NLE)

---

---

UK 138  
ENER 482

### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	4 ottobre 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 439 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per l'energia istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in riferimento all'istituzione di un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 439 final.

---

All.: COM(2024) 439 final



Bruxelles, 4.10.2024  
COM(2024) 439 final

2024/0241 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per l'energia istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in riferimento all'istituzione di un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per l'energia ("comitato") istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra<sup>1</sup> ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), in riferimento alla decisione del comitato che istituisce un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito**

Il 1° febbraio 2020 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha receduto dall'Unione europea ("Unione") e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom").

Le modalità del recesso sono stabilite nell'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso")<sup>2</sup>. L'accordo di recesso, entrato in vigore il 1° febbraio 2020, prevedeva un periodo di transizione nel quale il diritto dell'Unione<sup>3</sup> si applicava al Regno Unito e nel Regno Unito secondo il disposto dell'accordo stesso. Tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione europea, Euratom e il Regno Unito hanno concordato un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio<sup>4</sup> e che è entrato in vigore il 1° maggio 2021.

Dalla conclusione del periodo di transizione, l'Unione europea e il Regno Unito attuano politiche distinte in materia di energia. La cooperazione in questo settore avviene nell'ambito del comitato specializzato per l'energia istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022, la cooperazione si è rafforzata, per esempio nel campo della sicurezza dell'approvvigionamento, dimostrandosi vantaggiosa per l'Unione europea.

Il 16 maggio 2024, nella terza riunione del consiglio di partenariato dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il Regno Unito ha proposto di istituire un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento per rafforzare ulteriormente la cooperazione in questo settore e la Commissione europea si è dichiarata aperta alla proposta.

---

<sup>1</sup> GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

<sup>2</sup> GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

<sup>3</sup> Come definito all'articolo 2 dell'accordo di recesso.

<sup>4</sup> Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).

## **2.2. Il comitato specializzato per l'energia**

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione istituisce il comitato specializzato per l'energia.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato per l'energia, nel suo ambito di competenza, ha il potere di:

- monitorare ed esaminare l'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o eventuale accordo integrativo, e garantirne il corretto funzionamento;
- assistere il consiglio di partenariato nell'assolvimento dei suoi compiti, in particolare riferire a detto consiglio di partenariato e svolgere i compiti da quello assegnati;
- adottare decisioni, comprese le modifiche, e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti da detto accordo o eventuale accordo integrativo o nelle materie per cui il consiglio di partenariato ha delegato i poteri a un comitato specializzato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
- discutere gli aspetti tecnici derivanti dall'attuazione di detto accordo o eventuale accordo integrativo;
- offrire alle parti una sede di scambio di informazioni, discussione di migliori prassi e condivisione di esperienze di attuazione;
- istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere i gruppi di lavoro; e
- offrire una sede di consultazione a norma dell'articolo 738, paragrafo 7, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

## **2.3. L'atto previsto del comitato specializzato per l'energia**

Nella sua prossima riunione il comitato sarà chiamato ad adottare una decisione riguardo all'istituzione di un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento.

Il gruppo di lavoro dovrebbe fungere da sede di collaborazione, scambio di informazioni, discussione su aspetti tecnici e consultazione reciproca in materia di sicurezza dell'approvvigionamento. Il gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento non adotterebbe atti o misure aventi effetti giuridici.

## **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta la posizione che dovrà essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato in merito alle decisioni aventi effetti giuridici ai sensi del diritto internazionale. Ai fini dell'istituzione, da parte del comitato, di un nuovo gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è necessario che il Consiglio stabilisca la posizione che l'Unione dovrà adottare in merito all'adozione della decisione del comitato.

Una volta istituito, il gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento stabilirà il proprio regolamento interno ai sensi della decisione (UE) 2023/2193 del Consiglio.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*<sup>5</sup>.

#### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il comitato specializzato per l'energia è un organo istituito da un accordo internazionale, vale a dire l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito.

L'atto che il comitato è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. La decisione prevista avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 10 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

La decisione prevista non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

### **4.2. Base giuridica sostanziale**

#### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

#### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto della decisione prevista riguardano l'energia. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 194, paragrafo 1, TFUE.

---

<sup>5</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 194, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

### **5. Pubblicazione dell'atto previsto**

La decisione del comitato specializzato per l'energia ha come obiettivo l'istituzione di un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e deve pertanto essere pubblicata, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per l'energia istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in riferimento all'istituzione di un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/689<sup>6</sup> relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra<sup>7</sup> ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"). L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è entrato in vigore il 1° maggio 2021.
- (2) L'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ha istituito il comitato specializzato per l'energia. Le sue competenze sono stabilite all'articolo 8, paragrafo 4, di detto accordo.
- (3) L'articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per l'energia il potere di istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere i gruppi di lavoro. In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ciascun gruppo di lavoro istituito assiste, sotto la supervisione di un comitato, detto comitato nell'assolvimento dei suoi compiti, in particolare ne prepara i lavori e svolge i compiti da quello assegnati. In applicazione del paragrafo 4 del medesimo articolo, ciascun gruppo di lavoro stabilisce il rispettivo regolamento interno e il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.
- (4) È opportuno che il comitato specializzato per l'energia istituisca, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento che operi sotto la sua supervisione. Il gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbe stabilire il proprio regolamento interno a norma della decisione (UE) 2023/2193 del Consiglio e dovrebbe riferire periodicamente in merito alle proprie attività al comitato specializzato per l'energia.

---

<sup>6</sup> GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2.

<sup>7</sup> GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

- (5) Il gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbe rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito nel settore della sicurezza dell'approvvigionamento. Dovrebbe fungere da sede di collaborazione, scambio di informazioni, discussione su aspetti tecnici e consultazione reciproca. Fatta eccezione per il proprio regolamento interno, il gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento non adotterebbe atti o misure aventi effetti giuridici.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per l'energia, poiché la decisione vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella riunione del comitato specializzato per l'energia, istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, consiste nell'approvare il progetto di decisione del comitato relativa all'istituzione di un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento che figura nell'allegato.

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*